

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 E' costituita con sede in Como - Monteolimpino l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Como – Sottosezione di Monteolimpino" e sigla "CAI Sezione di Como - Sottosezione di Monteolimpino".

L'associazione fondata il 15/07/1945 ed ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 La Sottosezione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione ma in ogni caso non ha rapporti diretti con la Sede Centrale.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo di quest'ultima.

Art. 3 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, presso la sede sociale della Sottosezione è realizzata una biblioteca, si organizzano ascensioni, escursioni, trekking e corsi per la preparazione tecnica degli escursionisti e degli alpinisti, si tengono in efficienza e si ripristinano sentieri ed opere alpine, si promuovono iniziative culturali anche con altre Associazioni, si perseguono tutte le finalità previste dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento Regionale e dallo Statuto della Sezione di Como.

SOCI

Art. 4 Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e dello Statuto della Sezione di Como della quale fanno parte.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dalla Sezione per le varie categorie entro il 31 marzo di ogni anno. Alla Sottosezione e per ciascun socio di essa spetta, una somma pari ad un terzo della quota in disponibilità della Sezione.

Il Socio che entro il 31 Marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di socio dell'Associazione.

Il Socio che alla fine del primo semestre - 30 Giugno - risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei soci con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità o per radiazione così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI

Art. 5 L'appartenenza al Club Alpino Italiano implica l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Regionale, di quello Sezionale e del presente Regolamento.

ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 6 La Sottosezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Sottosezione, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Reggente, in conformità al presente Regolamento.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Art. 7 L'Assemblea dei soci della Sottosezione è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno ed in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su domanda scritta contenente gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e firmata da almeno 3 consiglieri o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, da presentarsi al Consiglio stesso, il quale fisserà la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 8 L'Assemblea ordinaria approva il Regolamento della Sottosezione e le sue modifiche, esamina e discute le relazioni e i bilanci consuntivi e preventivi, elegge i soci alle cariche sociali, esamina e discute le iniziative della

Sottosezione, Esamina, inoltre, tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno e delibera lo scioglimento della Sottosezione.

Art. 9 La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Reggente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviare ai soci e almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 10 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza; le elezioni alle cariche sociali si fanno esclusivamente a scheda segreta, a parità di voti è eletto il socio con più anzianità di iscrizione al CAI.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci; ogni socio non può portare più di una delega.

Ai soci della Sottosezione spetta, nel corso delle Assemblee Sezionali, il medesimo diritto di voto dei soci della Sezione.

Art. 11 L'Assemblea nomina, di volta in volta, il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Gli scrutini sono effettuati durante l'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo dirige la Sottosezione, promuove le iniziative e le manifestazioni sociali, amministra le risorse ma non adotta atti di straordinaria amministrazione, che restano di esclusiva competenza della Sezione di Como, delibera l'ammissione di nuovi soci alla Sottosezione e sottopone al Consiglio Direttivo della Sezione eventuali sanzioni disciplinari da irrogare ai propri soci, convoca le Assemblee e ne predispone l'ordine del giorno, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale e finanziaria, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto Sezionale e del presente Regolamento

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5.

I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e, alla scadenza, possono essere rieletti.

Ogni anno scadono i Consiglieri di carica più remota in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi per un terzo dei suoi componenti ogni anno. In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo, alla fine del primo e del secondo anno del triennio verranno sorteggiati i Consiglieri che devono scadere.

Il Consiglio così eletto, nella prima riunione dopo le votazioni, elegge al suo interno il Reggente, il Segretario e il Tesoriere, le cui cariche avranno la stessa durata del Consiglio che li ha nominati.

I nominativi del Consiglio Direttivo così eletto devono essere comunicati, entro 20 giorni dalla loro elezione, al Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 14 I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Qualora uno degli eletti alle cariche sociali rassegni le proprie dimissioni o lasci comunque vacante il suo posto o sia dichiarato decaduto nel corso dell'anno, la prima successiva Assemblea provvederà alle elezioni per surrogarlo.

Il nuovo eletto assume l'anzianità di carica di colui che sostituisce.

Art. 15 Il Consiglio è convocato dal Reggente o da almeno 3 consiglieri, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono validamente convocate con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto espresso da chi presiede.

Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario al termine della seduta oppure dopo la lettura e l'approvazione durante la seduta consiliare successiva.

Art. 16 Il Reggente della Sottosezione partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 17 Il Segretario redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'invio al Consiglio Direttivo Sezionale dei verbali dell'Assemblea dei soci della Sottosezione, annualmente, del rendiconto della gestione organizzativa ed amministrativa della Sottosezione.

Art. 18 Il Revisore dei Conti unico è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esercitare le funzioni previste dall'art. VI.I.6 del Regolamento Generale e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sottosezione, se non da questa autorizzate per mezzo del Consiglio.

APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 20 Il Regolamento della Sottosezione deve essere approvato dall'Assemblea dei soci della sottosezione, con le modalità di presenza e maggioranza prescritte e con le modalità di voto stabilite dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea al momento della sua approvazione.

Art. 21 Le proposte di modifica del Regolamento della Sottosezione devono essere presentate all'Assemblea dei soci della Sottosezione dal Consiglio Direttivo, per sua iniziativa o per domanda sottoscritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, e votate con le stesse modalità utilizzate per il Regolamento.

Art. 22 Il Regolamento della Sottosezione, una volta approvato dall'Assemblea dei soci della Sottosezione, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Como, che lo rende esecutivo. Qualora quest'ultimo, in sede di disamina e discussione, vi apporti delle modifiche, il Regolamento deve essere nuovamente sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci della Sottosezione e riproposto all'attenzione del Consiglio Direttivo della Sezione ai fini di cui al primo comma.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23 La Sottosezione è soggetta alle norme dello Statuto, del Regolamento Generale del CAI, del Regolamento Regionale e di quello Sezionale. È dotata di autonomia patrimoniale, dispone di autonomia gestionale in coerenza con il Regolamento Sezionale.

Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione rispondono personalmente e solidalmente, nei confronti sia della Sezione, sia dei soci e dei terzi, coloro che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

Art. 24 Lo scioglimento della Sottosezione deve avvenire secondo le norme dello Statuto, del Regolamento Generale del CAI, del Regolamento Regionale e di quello Sezionale.

Art. 25 Per quanto non specificato espressamente, si richiamano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Disciplinare, del Regolamento Regionale e dello Statuto della Sezione di Como.